

Current Ed. » Normativa provinciale » XXIII - Uffici provinciali e personale » D - Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali » Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2009 , n. 6

w)

Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2009 , n. 6¹⁾

-

Regolamento sull'incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi

Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)

- (1) Il presente regolamento disciplina l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti, il cui ordinamento del personale rientra nella competenza legislativa della Provincia, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche.
- (2) Resta ferma la particolare disciplina sull'incompatibilità tra incarico dirigenziale ed incarichi di mandato politico locale prevista della vigente normativa provinciale.
- (3) Rimane salva, per la parte incompatibile con il presente regolamento, la particolare disciplina prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 2 (Incompatibilità)

- (1) Salvo i casi previsti dal presente regolamento, il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è incompatibile:
 - a) con ogni rapporto di lavoro subordinato o equiparato presso altri datori di lavoro pubblici o privati;
 - b) con l'esercizio del commercio, dell'industria e con altre attività di impresa nonché con qualsiasi attività di lavoro autonomo o di collaborazione comunque denominata;
 - c) con l'assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, quando alle relative cariche è connessa, anche per delega, la diretta e remunerata amministrazione della società.
- (2) Con il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è compatibile l'assunzione:
 - a) di cariche non remunerate in società cooperative, salvo il rimborso, anche forfettario, delle spese;
 - b) di cariche in società ed enti per i quali la nomina o la designazione e la determinazione dell'indennità di carica sono riservate alla Provincia;
 - c) di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro.
- (3) È comunque vietato esercitare attività di qualsiasi natura che possano dar luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
- (4) L'assunzione delle cariche di cui al comma 2 non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 5.

Art. 3 (Norme particolari per il personale del Corpo forestale)

- (1) Salvo il rispetto delle norme generali sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi con l'appartenenza al Corpo forestale provinciale sono, inoltre, incompatibili le seguenti cariche ed attività:
 - a) sindaco, assessore comunale, presidente di comunità comprensoriale, di consorzio tra enti locali o di un'azienda municipalizzata;
 - b) presidente di un consorzio di bonifica, di un'interessenza o di un'amministrazione separata di beni di uso civico;
 - c) membro di giunta di un'amministrazione separata di beni di uso civico;
 - d) presidente provinciale o distrettuale dell'Associazione cacciatori Alto Adige o rettore di riserva di caccia;
 - e) comandante di un corpo dei vigili del fuoco volontario;
 - f) gestore di un'acqua da pesca nell'ambito della propria circoscrizione di vigilanza.
- (2) Sono circoscrizioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera f), l'ispettorato forestale, la stazione forestale, la stazione di sorveglianza nel parco nazionale dello Stelvio ed il posto di custodia ittico – venatorio.
- (3) Per il personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, trovano altresì applicazione le disposizioni speciali sull'incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi previste per questo personale.

Art. 4 (Norme particolari per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco)

- (1) Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non è consentito ricoprire i seguenti incarichi nei corpi e nelle unioni dei vigili del fuoco volontari: Vicecomandante, Comandante, Ispettore di zona, Ispettore distrettuale, Vicepresidente distrettuale, Presidente distrettuale, Vicepresidente dell'Unione provinciale e Presidente dell'Unione provinciale. Non è altresì consentita l'assunzione di incarichi dirigenziali in altre organizzazioni di soccorso. Rimangono, inoltre, salve le norme generali sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi.
- (2) Il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco può aderire ad un'associazione di soccorso o ad un corpo dei vigili del fuoco volontari, previa autorizzazione del Comandante del Corpo permanente. L'adesione non deve

pregiudicare la possibilità di impiego nel Corpo permanente.

(3) In ogni caso, il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non può essere impiegato in altre operazioni di soccorso sei ore prima dell'inizio del servizio.

Art. 5 (Autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa)

(1) Previa autorizzazione, è consentito esercitare ogni forma di attività lucrativa o comunque remunerata, incluse le cariche in società a scopo di lucro, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) l'attività può essere svolta solamente al di fuori dell'orario di lavoro;
- b) non è consentito l'uso delle strutture e dei mezzi dell'amministrazione di appartenenza;
- c) i relativi proventi lordi, rilevanti ai fini dell'imposta dei redditi delle persone fisiche, non possono superare il 30 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento a tempo pieno, tenendo conto degli elementi retributivi spettanti, esclusi il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione;
- d) l'impegno settimanale non può superare il 20 per cento dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno,
- e) le relative attività non possono dare luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

(2) Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, il personale comunica annualmente all'amministrazione, entro il termine e secondo le modalità stabilite dalla stessa, i proventi lordi dell'attività autorizzata.

(3) Lo svolgimento di un'attività lucrativa può essere autorizzato anche in caso di assenza retribuita e in caso di assenza non retribuita.

(4) In caso di assenza non retribuita per particolari motivi personali o di sospensione cautelare disciplinare senza assegno alimentare, può essere autorizzato, per un limitato periodo, lo svolgimento di una seconda attività, anche a tempo pieno, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di sopravvenuto ed imprevisto disagio personale.

(5) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo nonché in caso di possibile conflitto di interesse o di possibile pregiudizio al corretto adempimento dei compiti d'ufficio, l'autorizzazione è immediatamente revocata. Il personale informa in ogni caso immediatamente il diretto superiore nonché la ripartizione competente per il personale.

(6) Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono rilasciate dal direttore preposto alla struttura competente per il personale, sentito il direttore di ripartizione o equiparato preposto.

(7) Lo svolgimento di un'attività lucrativa senza autorizzazione o in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comporta, ai sensi e nei limiti stabiliti dal competente contratto collettivo, l'applicazione di sanzioni disciplinari. I proventi percepiti senza autorizzazione e quelli che superano il limite previsto dal presente articolo spettano, nella misura stabilita dal contratto collettivo, all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 (Lavoro a tempo parziale e cumulo di impieghi)

(1) Le disposizioni sull'incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, non trovano applicazione nei confronti del personale assunto dall'amministrazione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un periodo determinato, per la copertura di posti riservati preventivamente ad esperti esterni.

(2) Il personale assunto in servizio per la copertura di posti a tempo parziale può essere autorizzato a svolgere una seconda attività lucrativa, anche alle dipendenze di terzi.

(3) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale che, in seguito al passaggio ad un rapporto di lavoro a tempo parziale, non ottenga il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

(4) Lo svolgimento della seconda attività di lavoro prevista al presente articolo presuppone che tale attività non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e sia compatibile con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

(5) Non appena l'amministrazione offre la possibilità di un rapporto di lavoro a tempo pieno a condizioni non disagiate, trovano applicazione le norme sull'incompatibilità per il lavoro a tempo pieno.

Art. 7 (Attività connesse con i compiti istituzionali e remunerate da terzi)

(1) Al personale che, in connessione con i compiti istituzionali, svolge saltuariamente attività remunerate all'amministrazione da terzi, può essere assegnata un'indennità di istituto, tenendo conto dell'ammontare dei compensi percepiti dall'amministrazione e delle risorse impiegate dalla stessa per la relativa attività.

Art. 8 (Conferimento di incarichi a personale collocato a riposo)

(1) Al personale collocato in pensione anticipata di anzianità prima del raggiungimento dei limiti di età previsti dalla vigente normativa provinciale per il collocamento a riposo d'ufficio, non possono essere conferiti, nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, incarichi retribuiti da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

(2) Al fine di garantire per indifferibili esigenze di servizio il regolare svolgimento dell'attività istituzionale è consentito conferire un incarico retribuito di breve durata al personale che ha già svolto l'attività medesima ed è in possesso della specifica competenza non altrimenti reperibile a breve all'interno e all'estero dell'amministrazione.

Art. 9 (Anagrafe delle prestazioni)

(1) Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici e privati che conferiscono un incarico ad un dipendente degli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad informare immediatamente l'amministrazione di appartenenza, nonché a trasmettere alla stessa la documentazione fiscale sui compensi corrisposti, salvo che vi abbia già provveduto il personale interessato.

(2) Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti trasmettono le autorizzazioni previste dal presente regolamento anche ai soggetti committenti.

Art. 10 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

- a) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11;
- b) l'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia del 11 settembre 2003, n. 36;
- c) gli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

Per l'utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone concrete, andrà sempre usato il genere grammaticale corrispondente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nel B.U. 24 marzo 2009, n. 13.